



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione terza civile e procedure concorsuali

170-1/2026

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente rel.

Dott. Marco Molaro - Giudice

Dott. Carolina Diquattro Giudice

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **n. 170/2026 SUB 1**

promosso da:

CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [REDACTED] - [REDACTED] **S.R.L.**,

p.i. e c.f. [REDACTED] con sede a Marano sul Panaro (MO) in Via Pavullese n. 1783 in persona del Curatore dott. Andrea Salerno, con studio in Modena, Via Giardini n. 431/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Rocchi, c.f. RCCLRT84M10D969R, del Foro di Modena, con studio a Modena in Via Fonteraso n. 36, p.e.c. alberto.rocchi@ordineavvm Modena.it, come da procura in atti, giusta autorizzazione del GD

contro

[REDACTED] c.f. [REDACTED] residente in Marano sul Panaro (MO), Via Pavullese n. 1783, p.e.c. [REDACTED] con avv. [REDACTED] [REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

di apertura L.C. ex art. 268 CCII

Con ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, Curatela della Liquidazione giudiziale [REDACTED] S.r.l., in qualità di creditore, ha dedotto quanto segue:

“La presente iniziativa giudiziale, ossia istanza di liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] c.f. [REDACTED] residente a Marano sul Panaro (MO) in Via Pavullese n. 1783, trae origine da una vicenda di particolare gravità sotto il profilo societario e concorsuale, maturata nell'ambito del dissesto che ha interessato il c.d. “gruppo [REDACTED], storicamente operante nel territorio modenese nei settori estrattivo, immobiliare, agricolo e finanziario. La posizione della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] assume, in tale quadro, rilievo centrale, non soltanto per l'incarico formale di amministratrice unica di [REDACTED] S.r.l. rivestito per un periodo ultratrentennale, ma, soprattutto, per il ruolo sostanziale svolto nella gestione

delle operazioni che hanno condotto al depauperamento del patrimonio sociale e, per riflesso, alla compromissione della garanzia patrimoniale dei creditori della [REDACTED] S.r.l., in bonis.

(Dissesto Gruppo [REDACTED] che ha portato: alla liquidazione giudiziale di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.; alla liquidazione giudiziale di [REDACTED] s.r.l.; alla liquidazione giudiziale [REDACTED] s.r.l.; alla liquidazione controllata Azienda Agricola [REDACTED] s.c. a r.l.).

La Curatela, attraverso l'esame della documentazione relativa alla Liquidazione Giudiziale [REDACTED] di [REDACTED] S.r.l., ha potuto ricostruire un complesso sistema di condotte gestorie censurabili, sfociate in pagamenti preferenziali, esborsi in favore di società del gruppo, rinunce ingiustificate a poste creditorie, occultamento di beni mobili di pregio, trasferimenti di sede e operazioni prive di apprezzabile interesse sociale. Le risultanze degli atti della Curatela, della diffida trasmessa alla resistente e della denuncia-querela relativa ai beni mobili (di cui meglio si dirà nel prosieguo) convergono nel delineare un credito già stimato in euro 918.306,00, oltre interessi, rivalutazione e ogni ulteriore voce che dovesse emergere nel prosieguo, come da diffida trasmessa in data 28 aprile 2025.

La domanda di apertura della liquidazione controllata viene proposta, nei confronti della resistente, quale presidio concorsuale per cristallizzare la posizione patrimoniale della medesima, impedire ulteriori atti dispositivi, coordinare le molteplici pretese creditorie già maturate o maturande e assicurare che il patrimonio residuo della debitrice sia destinato, secondo legge, al soddisfacimento ordinato e paritario dei creditori. L'istruttoria effettuata nell'ambito della Liquidazione Giudiziale [REDACTED] evidenzia, oltre alle singole voci risarcitorie, elementi ulteriori di particolare significato quali il sostanziale fallimento dei tentativi di interlocuzione con la resistente, l'insussistenza di serie proposte transattive, la proprietà in capo alla resistente di unità immobiliari, in buona parte in comproprietà, site in Marano sul Panaro e Serramazzone, l'alienazione a terzi da parte della resistente di immobili siti a Riccione e il concreto rischio che la stessa risulti, di fatto, all'esito di azioni di terzi creditori, incapiente, e ciò in ragione ad esempio (ex multis) delle plurime azioni di responsabilità in sede civile e penale derivanti dalle procedure [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] S.r.l. e Azienda Agricola [REDACTED] S.c. a r.l.

[REDACTED] S.r.l. è stata dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Modena in data 09 luglio 2024 (procedura [REDACTED]). Dalle risultanze acquisite emerge che la società svolgeva, in via prevalente, attività di gestione di partecipazioni, finanziamento di società partecipate e impiego delle liquidità disponibili, collocandosi nell'orbita della famiglia [REDACTED] e del più ampio gruppo imprenditoriale a questa riferibile.

La Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ha ricoperto il ruolo di amministratrice unica della società sin dal 14 gennaio 1994. La circostanza non ha mero valore formale, poiché la documentazione raccolta dalla Curatela e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti evidenziano come la resistente fosse pienamente coinvolta nella gestione della società, nella conoscenza dei rapporti finanziari, nella tenuta dei rapporti con professionisti e soggetti collegati e nella destinazione delle risorse sociali. Il Curatore della Liquidazione Giudiziale [REDACTED] ha attribuito particolare rilievo alla ricostruzione del tempo e delle cause dell'insorgenza della crisi, della (mancanza di) diligenza spiegata dall'organo amministrativo e delle responsabilità gestorie rilevanti anche ai fini delle indagini preliminari. In tale cornice è emerso un progressivo abbandono della società, lasciata in uno stato di

sostanziale quiescenza, incapace di far fronte alle proprie obbligazioni e, al tempo stesso, utilizzata per sostenere interessi estranei a quelli sociali.

Il presente ricorso si fonda sul corredo documentale messo a disposizione dalla Curatela che offre un quadro organico delle cause della crisi e delle condotte dell'amministratrice unica. In particolare, la denuncia-querela concernente la distrazione e l'occultamento dei beni mobili di [REDACTED] descrive con precisione cronologica la vicenda dei beni mobili d'arredo e dei quadri del pittore [REDACTED] [REDACTED]

Parallelamente, la diffida trasmessa alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] individua le singole voci di credito e ne offre una prima quantificazione complessiva. Il materiale documentale non offre, pertanto, mere allegazioni assertive, ma un quadro convergente e documentalmente corroborato, idoneo quantomeno all'accertamento incidentale del credito ai fini dell'art. 268 CCII e della legittimazione della Curatela ricorrente.

La Curatela si è determinata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata della stessa [REDACTED] non solo per l'entità del credito, ma per la complessiva situazione patrimoniale della resistente.

Occorre tenere presente anche che, a fronte di una pretesa stimata in euro 918.306,00, non sono mai intervenute serie e significative proposte transattive. Ulteriore elemento rilevante è costituito dall'alienazione a terzi degli immobili siti in Riccione, in Viale Ceccarini n. 109, posta in essere dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e dalla sorella [REDACTED] in un contesto già segnato da plurime procedure concorsuali. Tale circostanza rafforza il pericolo che ulteriori cespiti possano essere sottratti alla garanzia patrimoniale, rendendo ad oggi urgente l'intervento del Tribunale.

Le voci di credito poste a fondamento del credito della Curatela sono riepilogabili in tal senso:

1. Pagamenti preferenziali agli Eredi [REDACTED] per euro 72.400,00 (bonifici a favore della resistente, della sorella [REDACTED] [REDACTED] e della madre [REDACTED] [REDACTED] anche nei sei mesi antecedenti la liquidazione giudiziale, qualificati come rimborsi finanziamento soci);
2. pagamenti preferenziali al Gruppo [REDACTED] per euro 49.753,00 (pagamenti a [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] S.r.l. e Casalino S.r.l. per oneri e servizi privi di utilità per [REDACTED]);
3. prestazioni illecite o prive di interesse sociale per euro 5.894,00 (pagamenti a professionisti per attività anomale collegate al trasferimento della sede a Roma del 19 aprile 2024);
4. rinuncia al credito verso Immobiliare Fornacione S.r.l. di euro 464.250,00 (rinuncia a un credito rilevante in un momento in cui la partecipazione [REDACTED] era già stata ceduta a terzi);
5. distrazione beni mobili d'arredo per euro 141.180,00 (quadri [REDACTED] [REDACTED] cassettoni, tavolino e cornice non consegnati alla Curatela; recupero minimo di beni poi venduti per euro 1.372,50 IVA inclusa);
6. aggravamento del dissesto per euro 184.888,00 (prosecuzione dell'attività dal 2019 al 2024 nonostante lo stato di crisi, con mancata svalutazione di poste attive e mancata rilevazione di passività rilevanti)."

Rilevato che:

la debitrice si è costituita e ha preso personalmente parte alla udienza fissata alla data del 10.3.2026 senza rendere dichiarazioni avanzare domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, né formulare l'eccezione

di cui all'art. 268, comma 3, CCII, bensì soltanto insistendo, per il tramite del suo difensore, per il rigetto del ricorso.

Esaminata la documentazione acquisita.

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;

ritenuto che, ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, da assimilare a quello che si esplica in sede di apertura della liquidazione giudiziale (sul punto, si veda, Cass., Sez. Un., n. 1521 del 23/1/2013), i crediti vantati da parte ricorrente possano ritenersi sufficientemente provati, anche in forza della documentazione allegata al ricorso, a fronte della ultratrentennale attività svolta dalla [REDACTED] quale amministratrice della [REDACTED]

la deduzione di quest'ultima, per tramite del suo difensore, secondo cui l'amministratore di fatto fosse il di lei padre [REDACTED] fino al relativo decesso, rimane sguarnita di prova oltre che contraddetta dalle molteplici risultanze processuali in contrasto.

A titolo meramente esemplificativo, si ponga l'attenzione su:

i pagamenti indicati sub 1 e 2, effettuati preferenzialmente in favore di soggetti collegati, ed in parte qua, in prossimità dell'apertura della procedura concorsuale;

la distrazione indicata sub 5 di beni mobili e d'arredo, iscritti all'attivo immobilizzato di [REDACTED] per l'importo di euro 141.180,00, mai consegnati dalla [REDACTED] che alle molteplici richieste avanzate rendeva risposte evasive e pretestuose, condotta che determinava la curatela a sporgere la denuncia querela allegata al documento 4.5.

Ricorre ed è altresì comprovato, il debito nei confronti dell'Erario, Agenzia Entrate-Riscossione, pari ad euro 124.420,00.

ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, posto che la debitrice non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato, che ricorre altresì il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CCII, posto che il credito della ricorrente nei confronti della procedura supera la soglia di euro 50.000, cui va ad aggiungersi quello assommato nei confronti dell'Erario, che ammonta a euro 124.420,00.

Con riferimento al requisito richiesto dal combinato disposto tra gli artt. 268 e 2, comma 1, lett. c) CCII, secondo cui la liquidazione controllata si applica al debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento, intendendosi per tale quello stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile

alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, si osserva:

è indubbio che la debitrice versi in una condizione di obiettiva incapacità di adempiere con regolarità e con mezzi normali ai debiti contratti, condizione che non appare transitoria o reversibile, considerato il consistente ammontare degli stessi, l'assenza di liquidità e la difficoltà di monetizzare le poste attive della [REDACTED] costituite dalla proprietà di beni che complessivamente hanno valore di stima pari ad euro 400.000,00 e che, per definizione, non appaiono prontamente liquidabili anche a fronte della cointestazione con altri soggetti.

Di talchè tali elementi si pongono quali dati sintomatici della impossibilità per la debitrice, di soddisfare tempestivamente e correttamente le proprie obbligazioni.

(Cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019).

E difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice di uno stato di impotenza funzionale e ciò, posto che lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori.

(Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019).

Appare difatti evidente la sproporzione tra i debiti accumulati a fronte della totale assenza di patrimonio prontamente liquidabile, risultando ictu oculi la condizione di strutturale e non transitoria impotenza della debitrice, a soddisfare tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

considerato altresì che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

Ritenute infine non concedibili le richieste misure cautelari conservative posto che, con l'apertura della procedura, la [REDACTED] verrà spossessata di ogni bene e utilità non necessari a soddisfare le sue esigenze di sussistenza, di talchè verrà scongiurato il pericolo paventato dalla ricorrente che la predetta possa spogliarsi delle proprie consistenze, alienandole a terzi e in tal guisa ponendo nel nulla le garanzie per i propri creditori; ritenuto di contro di dover disporre la comunicazione dell'apertura della presente procedura alla locale Procura della Repubblica al fine di consentirne il coordinamento delle indagini e l'acquisizione degli elementi di prova utili nell'ambito di tutte le procedure afferenti al gruppo [REDACTED]

rilevato, alla luce della nuova formulazione degli artt. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024, quanto alla durata della procedura che:

- 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
- 2) conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
- 3) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà

eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati, come risulta dalla lettura integrata degli artt. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII, tuttavia nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 4);

4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente.

Ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di [REDACTED] [REDACTED] generalizzata come in atti;

nomina Giudice delegato la sottoscritta Dott.ssa Ester Russo;

nomina quale liquidatore il dott. [REDACTED] [REDACTED];

dispone la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Modena, per quanto di eventuale competenza;

rigetta la richiesta di emanazione delle misure cautelari conservative avanzata nell'interesse di parte ricorrente;

precisa che, avuto riguardo al D.Lgs. 136/2024, per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;

la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili si rinviene nell'art. 275 bis CCII;

giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore; a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi

all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- **inserisca** la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- **pubblich**i la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, sul presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;

- **notifichi**, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI;

l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

-**provveda**, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- **completi**, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;

-**rediga**, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;

- **provveda**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;

- **depositi** entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

- **comunichi** il rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- **trasmetta** in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione;
- **assuma chiara, motivata e dettagliata posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;**
- **assuma chiara, motivata e dettagliata posizione, recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, su di esse;**
- **depositi una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità, laddove ricorrente, di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;**
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
- **Allegghi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.**

Manda

alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto e al Liquidatore.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio dell'9.9.2026.

Il Presidente est. dott. Ester Russo